

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 364

a iniziativa del Consigliere Biancani

presentata in data 19 maggio 2020

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
18 GENNAIO 2010, N. 2 “ISTITUZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA
DELLA REGIONE MARCHE” COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE
5 MARZO 2020, N. 10

Art. 1

(Modifiche all'articolo 7.1 della l.r. 2/2010)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7.1 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche), come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 5 marzo 2020, n. 10, le parole: "e velocipedi" sono soppresse.

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 7.1 della l.r. 2/2010, come introdotto dall'articolo 2 della l.r. 10/2020, dopo le parole: ", realizzati anche artificialmente" sono aggiunte le seguenti: "su aree appositamente delimitate secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale".

3. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7.1 della l.r. 2/2010, come introdotto dall'articolo 2 della l.r. 10/2020, dopo le parole: "con uso esclusivo o prevalente di tracce realizzate appositamente" sono aggiunte le seguenti: "su aree delimitate secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale".

4. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 7.1 della l.r. 2/2010, come introdotto dall'articolo 2 della l.r. 10/2020, è sostituita dalla seguente:

"b) a transito esclusivo delle mountain-bike, nelle ipotesi di "single track" o "bike park" di cui alle lettere c) e d) del comma 2, con l'obbligo di affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni, agli utenti a cavallo e ai veicoli a motore da parte degli enti proprietari all'inizio e alla fine della traccia."

5. Il comma 9 dell'articolo 7.1 della l.r. 2/2010, come introdotto dall'articolo 2 della l.r. 10/2020, è sostituito dal seguente:

"9. I percorsi mountain bike sono segnalati a cura degli enti proprietari secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa statale vigente in materia."

6. La lettera a) del comma 10 dell'articolo 7.1 della l.r. 2/2010, come introdotto dall'articolo 2 della l.r. 10/2020, è abrogata.

Art. 2

(Modifica all'articolo 7 ter della l.r. 2/2010)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 7 ter della l.r. 2/2010, come introdotto dall'articolo 3 della l.r. 10/2020, è sostituito dal seguente:

"1 bis. Per la violazione delle disposizioni contenute in questa legge si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale vigente in materia."

Art. 3

(Modifiche all'Allegato A della l.r. 2/2010)

1. Nell'Allegato A alla l.r. 2/2010, aggiunto dall'articolo 4 della l.r. 10/2020, nel paragrafo relativo ai "Criteri per l'individuazione/adeguamento dei percorsi MTB", alla fine della lettera d) le parole: "ed essere contenuto in apposite aree debitamente segnalate" sono sostituite dalle seguenti: "ed essere contenuto in aree appositamente delimitate e segnalate".

2. Nell'Allegato A alla l.r. 2/2010, aggiunto dall'articolo 4 della l.r. 10/2020, il paragrafo relativo alla "Segnaletica dei percorsi MTB" è soppresso.

3. Nell'Allegato A alla l.r. 2/2010, aggiunto dall'articolo 4 della l.r. 10/2020, nel paragrafo relativo alle "Norme di comportamento degli utenti", dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

"l bis) utilizzare, in preferenza, un casco protettivo omologato secondo la normativa tecnica vigente in materia.".

Art. 4

(Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.